

N. R.G.33-1/2023 P.U. Concordato Minore



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TREVISO

Seconda Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice Bruno Casciari

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO MINORE**

**art. 80 CCII**

Nel procedimento unitario n. 33-1/2023

promosso da

**ANNAMARIA ZIN**, C.F. ZNINMR61E56L349J, nata a Trebaseleghe (PD)

il 16/05/1961, e da **CLAUDIO MAZZOCATO**, C.F.

MZZCLD62H06F009V, nato a Maser (TV) il 06/06/1962, entrambi ivi

residenti in via Nome di Maria, 32, rappresentati e assistiti dall'avv. Chiara

Pagotto del Foro di Treviso

con ricorso presentato ex art. 74 CCI in data 10-2-2023 e integrato in data 11-

4-2023 e 28-04-2023;

rilevato che:

1. la domanda, se pur non espressamente "formulata tramite un OCC", risulta elaborata con l'ausilio del Gestore e corredata della prescritta relazione particolareggiata dell'OCC;
2. sussiste la competenza del Tribunale ex art. 27.2 CCI in quanto i ricorrenti sono residenti in Maser (TV);
3. sussistono i presupposti di cui all'art. 74.1 e 2. CCI atteso che:

RG 3/2023 ZIN A.

RG 4/2023 MAZZOCATO C.

CONC. MINORE DICHIARATO

OMOLOGATO



- Mazzocato e Zin sono coniugi conviventi che hanno presentato un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, avente un origine comune ai sensi dell'art. 66.1 CCI ;
- Mazzocato svolge attività di impresa in forma individuale e la sua esposizione debitoria deriva per lo più da obbligazioni di fonte imprenditoriale;
- la proposta prevede la prosecuzione dell'attività del Mazzocato;
- la documentazione depositata risulta completa e conforme alle previsioni di cui all'art. 75 CCI;
- alla domanda è allegata la relazione particolareggiata dell'OCC, con le indicazioni e valutazioni prescritte dall'art. 76.2 CCI;

4. la proposta prevede:

- la prosecuzione dell'attività del Mazzocato;
- un attivo (tot. 299.485,00) costituito dal corrispettivo di E. 178.500,00 derivante dalla vendita a Mazzocato Massimo e a Fiorese Silvia (rispettivamente figlio e nuora dei ricorrenti) della casa di abitazione realizzata da quest'ultimi con materiali propri sul terreno dei genitori nonché di quota parte dei redditi del Mazzocato (E. 120.985,00), con rinuncia da parte degli acquirenti al credito ex art. 936 cc per il valore delle opere o l'incremento di valore dell'immobile;
- un passivo stimato derivante dalla rottamazione quater (ADERISC con primo rateo scadente il 31-7-2023), dalle spese in prededuzione e da quelle in chirografo ( tot.



285.762,78) che verrebbe interamente soddisfatto con il corrispettivo della vendita e della quota parte dei redditi;

5. non ricorrono i profili di inammissibilità di cui all'art. 77 CCI;
6. la vendita diretta prevista nel piano appare compatibile con la procedura di concordato tenuto conto che all'esito i creditori risultano interamente soddisfatti e non vi è un interesse a un maggior potenziale realizzo; considerato che la proposta appare conveniente perché solo con la vendita diretta gli acquirenti rinunciano all'ingente credito per le opere realizzate ex art. 936 cc., rendendo possibile l'integrale pagamento di tutti i creditori in tempi certi e senza ulteriori costi;
7. non sussistono le condizioni per la nomina del commissario giudiziale ex art. 78 2bis CCI;
8. con decreto in data 2/05/2023 questo Giudice ha dichiarato aperta la procedura di concordato minore, disponendo la comunicazione a tutti i creditori della proposta e del decreto a cura del Gestore e onerando quest'ultimo di comunicare tempestivamente al GD l'esito delle votazioni;
9. con relazione depositata in data 21/05/2023 il Gestore ha comunicato che il concordato è stato approvato a norma dell'art. 79 comma 3 CCI da tutti i creditori ammessi al voto;

considerato che:

- a. non ricorrono le ipotesi di inammissibilità di cui all'art. 77 CCI: I ricorrenti hanno prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale; non emergono elementi atti a far ritenere che i debitori abbiano compiuto atti in frode in danno dei creditori;
- b. il piano risulta fattibile ovvero non emergono elementi da cui inferire la sua manifesta inettitudine a conseguire gli obiettivi previsti;



c. il concordato è stato approvato da tutti i creditori ammessi al voto con il meccanismo del silenzio assenso;  
ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per omologare il concordato minore presentato;

P.Q.M.

a definizione del giudizio di omologazione, ogni contraria e diversa istanza disattesa, così provvede:

- I. **omologa** la proposta di concordato minore di ANNAMARIA ZIN, C.F. ZNINMR61E56L349J, nata a Trebaseleghe (PD) il 16/05/1961, e da CLAUDIO MAZZOCATO, C.F. MZZCLD62H06F009V, nato a Maser (TV) il 06/06/1962;
- II. **dispone** la pubblicazione della presente sentenza mediante inserimento nel sito web del tribunale e nel registro delle imprese quando il debitore svolge o ha svolto attività d'impresa;
- III. **dispone** che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, ivi comprese le vendite e le cessioni (ove previste dal piano), sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC;
- IV. **dispone** che il Gestore:
  - vigili sull'esatto adempimento del concordato minore, risolva le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottoponga al Giudice;
  - riferisca ogni sei mesi (a partire dalla data dell'omologa) al Giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione;
  - formuli al Giudice istanza di autorizzazione di svincolo delle somme e di cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura del concordato minore, effettuata ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera b), riportando nell'istanza



l'estratto del piano in cui è inserita la previsione, al fine di consentire un'agevole verifica della conformità dell'atto dispositivo al piano;  
- terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al Giudice una relazione finale, in cui dia conto se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito e chieda altresì la liquidazione del proprio compenso, specificando l'eventuale importo eventualmente convenuto con il debitore;  
- ottenuta la liquidazione del proprio compenso, formuli istanza di autorizzazione al pagamento.

V. **richiama** l'art. 81 co. 3 laddove prevede che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 78, comma 2, lettera a);

VI. **dichiara** chiusa la presente procedura ex art. 80 co. 2 CCII.

Treviso, li 21 giugno 2023

Il Giudice  
*Bruno Casciarri*

